



ALLEGATO B

ARTICOLATO

Disegno di legge
di iniziativa

della Giunta regionale
concernente

“**Riordino della normativa regionale in materia di
polizia locale e sicurezza urbana**”

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e secondo i principi fondamentali espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, di seguito Statuto, disciplina il riordino della normativa regionale in materia di polizia locale, sicurezza urbana e territoriale.
2. Al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto delle competenze statali in materia di ordine pubblico e sicurezza, la Regione definisce l’organizzazione territoriale ed operativa della polizia locale e le azioni mirate alla creazione di un sistema integrato di sicurezza urbana sul territorio regionale.

**TITOLO I
POLIZIA LOCALE**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 2
(Funzioni della Regione)**

1. La Regione disciplina la razionalizzazione ed il potenziamento degli apparati di polizia locale, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge, promuovendo:

- a) l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio regionale;
- b) la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi territoriali e statali, o anche con privati, mediante la stipulazione di intese od accordi per favorire, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento degli interventi necessari alla sicurezza urbana e territoriale;
- c) la collaborazione con gli enti locali per assicurare il coordinato svolgimento sul territorio regionale delle funzioni di polizia locale, attraverso la realizzazione dei distretti nei relativi ambiti d'area, secondo gli indirizzi della presente legge;
- d) la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti la polizia locale, anche mediante un sistema di monitoraggio telematico, l'attività di ricerca, documentazione e informazione sui temi della sicurezza urbana e territoriale;
- e) la formazione degli operatori di polizia locale.

Articolo 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definisce:

- a) polizia locale: apparato organizzativo e funzionale per l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite dalla legge agli enti locali;
- b) comandante di polizia locale: comandante del corpo o responsabile del servizio di polizia locale;
- c) distretto di polizia locale: ambito territoriale entro cui organizzare, in forma associata, le funzioni di polizia locale. I distretti sono ricompresi in aree e ciascun distretto può essere articolato in uno o più distaccamenti territoriali;
- d) distaccamento territoriale: unità di decentramento operativo del distretto, il cui ambito coincide di norma con il singolo comune o con una forma associativa tra comuni del medesimo distretto, cui è preposto il relativo comandante;
- e) corpo di polizia locale distrettuale: aggregazione funzionale e operativa degli apparati di polizia locale riconducibili agli enti locali costituenti il distretto;
- f) comandante coordinatore del distretto (comandante di distretto): comandante di polizia locale, scelto di comune accordo gli enti locali costituenti il distretto; collabora e coordina i comandanti di polizia locale del distretto ed esercita funzioni di referente unico nei confronti della Regione per il distretto di riferimento;
- g) centro operativo distrettuale (COD) ed il centro operativo d'area (COA): presidio operativo territoriale unico di polizia locale, localizzato presso un comune del distretto, nel quale convergono e si diramano i flussi informativi e di comando per l'esercizio associato e coordinato delle funzioni di polizia locale in ambito distrettuale (COD) e sovra distrettuale (COA);
- h) area di polizia locale: raggruppamento di distretti coincidente di norma con l'ambito provinciale o con la città metropolitana.

Articolo 4
(Monitoraggio)

1. La Regione effettua il monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di polizia locale e dei relativi apparati, anche mediante procedura informatizzata, per l'acquisizione, gestione ed analisi statistica dei relativi dati.
2. Il comandante del distretto provvede alla raccolta dei dati e delle informazioni di cui al comma 1 nonché all'aggiornamento periodico previsto dal sistema di monitoraggio.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZIA LOCALE

Articolo 5

(Distretti e aree di polizia locale)

1. Al fine di garantire la massima efficienza nell'espletamento delle funzioni di polizia locale, sono individuati i distretti di polizia locale quali ambiti territoriali preposti all'esercizio associato di tali funzioni.
2. I distretti di polizia locale si coordinano fra di loro per l'esercizio delle relative funzioni all'interno dell'ambito d'area.
3. L'ambito territoriale distrettuale, ottimale e omogeneo per area geografica per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, è definito attraverso il procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".
4. L'ambito territoriale distrettuale, ottimale e omogeneo per l'area montana e parzialmente montana, è definito dall'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

Articolo 6

(Costituzione e aggregazione dei distretti)

1. Tutti gli enti locali sono obbligati all'esercizio associato delle funzioni di polizia locale. Essi hanno la facoltà di scegliere una forma associativa, tra quelle previste dalla legge, per l'esercizio associato delle funzioni nel distretto di appartenenza.
2. Il distretto di polizia locale è costituito quando:
 - a) tutti gli enti locali ricadenti nel distretto di riferimento hanno approvato e sottoscritto la relativa forma associativa;
 - b) l'atto costitutivo adottato disciplina: le modalità di esercizio associato delle funzioni di polizia locale; le risorse umane, economiche e strumentali destinate a tale esercizio; la durata dell'esercizio associato di funzioni, non inferiore a dieci anni per le unioni di comuni e cinque anni per le convenzioni; la struttura organizzativa e funzionale dei distaccamenti territoriali se previsti;
 - c) i comuni aderenti hanno approvato un regolamento di polizia locale comune nell'ambito distrettuale ed un protocollo operativo per la gestione associata delle relative funzioni, in conformità alla presente legge.
3. Quando più comuni, la cui popolazione corrisponde ad almeno l'80% della popolazione complessiva del distretto di riferimento, hanno adottato gli atti previsti al comma 2 ed i restanti comuni del distretto hanno chiesto ed ottenuto dalla Giunta regionale, per ragioni motivate, il temporaneo esonero all'adesione al medesimo distretto per un termine non superiore a due anni, il distretto di polizia locale si ritiene comunque costituito. Prima della scadenza del termine concesso, i restanti comuni sono obbligati ad adottare gli atti necessari per aderire formalmente al distretto ai sensi del comma 2.
4. Il distretto può essere articolato in distaccamenti territoriali per il presidio del territorio o per l'esercizio di funzioni specializzate di polizia locale, cui è preposto un comandante scelto di comune accordo.
5. I distretti, anche di aree diverse, possono aggregarsi per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale. A tal fine, gli organi assembleari degli enti locali dei distretti interessati all'aggregazione, che rappresentino almeno l'80% della popolazione di ciascun distretto, dovranno rendere omogenei i relativi regolamenti di polizia locale nonché approvare il relativo atto d'intesa con protocollo operativo.
6. La costituzione e l'aggregazione dei distretti necessita di un confronto preliminare tra gli enti locali interessati e con la Regione, nell'ambito dei tavoli tecnici previsti in seno alla Consulta regionale di cui all'articolo 15, per concordare i contenuti degli atti di cui ai commi precedenti.

Articolo 7

(Distretto sperimentale)

1. L'esercizio associato delle funzioni di polizia locale può essere svolto in via sperimentale e temporanea mediante sottoscrizione di un accordo tra gli enti locali interessati nel medesimo distretto.
2. L'accordo di cui al comma 1, condiviso in seno alla Consulta di cui all'articolo 15, prevede:
 - a) uno studio di fattibilità per la costituzione del distretto;
 - b) le modalità di programmazione e di sperimentazione delle attività e dei servizi congiunti;
 - c) le risorse umane, economiche e strumentali destinate a tale esercizio associato;
 - d) l'individuazione di un comandante incaricato delle funzioni di coordinamento;
 - e) la previsione di una durata non superiore a tre anni.
3. Prima della scadenza dell'accordo gli enti hanno l'obbligo di adottare gli atti per la costituzione formale del distretto ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2.
4. I soggetti di cui all'articolo 15 comma 2 lettere b), c), d) ed e), appartenenti al distretto sperimentale, partecipano alle attività della Consulta regionale di cui all'articolo 15.

Articolo 8
(COD e COA)

1. Al fine di assicurare efficienza e coordinamento nella gestione delle funzioni di polizia locale, e anche di altre funzioni d'interesse comune, in ambito distrettuale o d'area, sono costituiti i COD e i COA. I COD distrettuali coordinano l'esercizio delle funzioni di polizia locale nel distretto. I COA esercitano tale coordinamento a livello sovra distrettuale e per l'intero ambito d'area.
2. Un COD può servire anche più distretti, previo accordo formale tra gli enti locali interessati.
3. La Giunta regionale detta le linee di indirizzo, i requisiti tecnico-operativi nonché le modalità di controllo e di verifica delle attività dei COD e dei COA.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Articolo 9

(Corpo di polizia locale distrettuale)

1. Il corpo di polizia locale distrettuale, cui è preposto il relativo comandante, esercita le funzioni di polizia locale in ambito distrettuale.

Le funzioni di polizia locale che interessano l'ambito d'area, o comunque più distretti, sono esercitate in accordo tra i comandanti di distretto interessati, sentito anche il comandante del distretto afferente al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana.

2. Gli appartenenti alla polizia locale esercitano, sul territorio del distretto di appartenenza e per quanto di competenza, le seguenti funzioni:

a) vigilano sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali;

b) vigilano sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, dell'ambiente e delle risorse naturali presenti sul territorio;

c) svolgono interventi e controlli sul territorio al fine di rimuovere le cause di disagio sociale;

d) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri e collaborano alle operazioni di protezione civile;

e) svolgono i controlli relativi ai tributi locali;

f) svolgono ogni altra funzione loro attribuita dalla legge.

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 15, definisce con atti d'indirizzo gli standard organizzativi minimi ed i livelli di efficienza richiesti ai corpi di polizia locale distrettuale secondo le peculiarità presenti sul territorio.

4. La Giunta regionale verifica periodicamente il rispetto degli atti d'indirizzo di cui al comma 3. Qualora tali verifiche rilevino dei livelli di efficienza inferiori a quelli richiesti, la Giunta regionale concorda, in sede di Consulta regionale di cui all'articolo 15, con gli enti locali interessati, per il tramite del relativo comandante di distretto, le modalità e le tempistiche necessarie al superamento delle carenze rilevate.

Articolo 10
(Autorità di polizia locale)

1. Al sindaco compete la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al comandante di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante di polizia locale questi è responsabile verso il sindaco dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.
3. Il sindaco del comune delegato dalla convenzione o il presidente dell'unione esercitano le funzioni di cui al comma 1 per l'ambito distrettuale.

Articolo 11

(Regolamenti di polizia locale)

1. Il regolamento di polizia locale, comune in ambito distrettuale, è approvato da ciascun ente locale appartenente al distretto in conformità alla presente legge.
2. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità e omogeneità sul territorio regionale e ferma restando l'autonomia regolamentare dei singoli enti locali, con il regolamento di polizia locale, anche sulla base di atti assunti dalla Giunta regionale, si determina:
 - a) la struttura organizzativa, territoriale e funzionale del corpo di polizia locale distrettuale, anche con riferimento alla sua operatività in ambito d'area;
 - b) eventuali distaccamenti operativi ed il coordinamento sovra distrettuale in ambito d'area;
 - c) la relativa catena di comando degli apparati di polizia locale nonché le modalità di scelta del comandante di distretto;
 - d) le modalità di impiego congiunto delle risorse umane e strumentali, messe a disposizione da ciascun ente locale;
 - e) l'attribuzione, in ambito distrettuale e d'area, dei distintivi di grado in rapporto ai ruoli e alle mansioni del personale, ai sensi dell'articolo 12;
 - f) le funzioni delle autorità di polizia locale e l'esercizio coordinato delle stesse.

Articolo12

(Ruoli e distintivi del personale di Polizia locale)

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura organizzativa di polizia locale è articolata nei seguenti ruoli funzionali:

- a) agenti,
- b) sottufficiali,
- c) ufficiali,
- d) comandanti.

2. I ruoli funzionali di cui al comma 1 individuano i rapporti gerarchici interni al corpo di polizia locale distrettuale e ad essi vanno ricondotte le qualifiche e le qualità attribuite al personale di polizia locale secondo il vigente ordinamento.

3. Ai sensi dell'articolo 54, comma 2 lettera a) dello Statuto, la Giunta regionale regola le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli appartenenti alla polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 15, verifica la congruità e la coerenza dei provvedimenti già adottati in materia disponendo i necessari correttivi e dettando le linee di indirizzo e la tempistica delle fasi di attuazione, in coerenza con quanto previsto ai successivi commi.

4. Con l'atto di cui al comma 3, la Giunta regionale fissa un termine entro il quale gli enti locali adottano il regolamento di polizia locale, comune in ambito distrettuale, con il quale è disciplinata l'attribuzione dei distintivi di grado e le relative progressioni di grado, garantendo coerenza e uniformità in ambito distrettuale e d'area.

5. Al fine di uniformare i regolamenti di cui al comma 4, i comandanti di polizia locale del distretto di riferimento si raccordano fra loro per la ricognizione della dotazione organica complessiva della polizia locale e per concordare una proposta condivisa di regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'organo competente delle rispettive amministrazioni. Tale proposta è elaborata valutando per ciascun operatore, sulla base di parametri e criteri prefissati uniformi e trasparenti, i seguenti requisiti:

- a) la professionalità e le esperienze acquisite;
- b) il distintivo di grado e i titoli ottenuti;
- c) le mansioni attribuite in relazione al ruolo e alla struttura organizzativa di appartenenza;
- d) il giudizio espresso dal comandante sulle sue capacità e potenzialità.

6. Al termine della ricognizione e conseguente proposta di regolamento di cui al comma 5 ed entro il termine fissato dalla Giunta ai sensi del comma 4, gli enti locali adottano il regolamento del corpo di polizia locale distrettuale, per l'attribuzione dei distintivi di grado e relative progressioni e per la regolamentazione del servizio ai sensi dell'articolo 11. L'attribuzione dei distintivi di grado non può incidere sul rapporto giuridico ed economico dell'operatore.

Articolo 13
(Il Comandante)

1. Il comandante incaricato è scelto dall'autorità di polizia locale di cui all'articolo 10 nell'ambito della propria amministrazione, tra idonei allo svolgimento delle relative funzioni, ai sensi del comma 2.
2. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale appartenente al grado più elevato e di comprovata esperienza in materia di sicurezza e polizia locale, acquisita anche mediante specifica formazione ai sensi dell'articolo 14, con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza.
3. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde direttamente all'autorità di polizia locale di cui all'articolo 10 o all'assessore suo delegato.
4. Il comandante del corpo di polizia locale del distretto, referente unico nei confronti della Regione per il distretto di appartenenza, è scelto in accordo tra gli enti locali appartenenti al medesimo distretto purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Egli esercita le funzioni di comandante del corpo di polizia locale distrettuale, coordinando e collaborando con i comandanti di polizia locale e di distaccamento del distretto. Il comandante del corpo di polizia locale del distretto coopera, inoltre, con gli altri comandanti di distretto e, in particolare, con il comandante del comune capoluogo o della città metropolitana per l'ambito d'area.

CAPO IV
FORMAZIONE E CONSULTA PER LA POLIZIA LOCALE

Articolo 14
(Formazione della polizia locale)

1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli della polizia locale, nonché per la qualificazione e l'aggiornamento professionale di tutti gli operatori di polizia locale o aspiranti tali.
2. Il sistema permanente di formazione di cui al comma 1 deve perseguire le seguenti finalità:
 - a) garantire una preparazione professionale di base e specializzata, differenziata per ciascun ruolo di polizia locale;
 - b) valorizzare le capacità operative richieste a ciascun ruolo di polizia locale;
 - c) favorire la collaborazione tra gli operatori di polizia locale;
 - d) assecondare la formazione di un'etica professionale, anche mediante un codice etico regionale per la polizia locale, condiviso in seno alla Consulta regionale di cui all'articolo 15.
3. La Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze dei comuni e delle loro forme associative, provvede alla programmazione, al massimo triennale, delle attività formative e alla definizione delle relative modalità di espletamento.

Articolo 15

(Consulta regionale per la polizia locale e la sicurezza urbana)

1. È istituita la Consulta regionale per la polizia locale e la sicurezza, quale organo consultivo e propositivo della Giunta regionale, per le finalità e nei casi previsti dalla presente legge.
2. La Consulta di cui al comma 1 è composta:
 - a) dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale, o da un suo delegato, che la convoca e la presiede;
 - b) dalle autorità di polizia locale di cui all'articolo 10 o loro delegati;
 - c) dai comandanti dei distretti;
 - d) dai singoli comandanti locali o di distaccamento, se richiesta la loro presenza;
 - e) dai tecnici, dai funzionari e dagli altri soggetti eventualmente interessati dalle specifiche tematiche in discussione, se richiesta la loro presenza.
3. La Consulta di cui al comma 1 può riunirsi anche a livello distrettuale e può operare anche con modalità telematiche e in forma ridotta, mediante tavoli tecnici ristretti, per lo studio e la soluzione di problematiche particolari.
4. La Consulta elabora un codice di autoregolamentazione dei lavori sulla scorta degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale. La partecipazione ai lavori della Consulta è senza oneri per la Regione.

**TITOLO II
SICUREZZA URBANA**

**CAPO I
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA E TERRITORIALE**

Articolo 16

(Azioni coordinate per la sicurezza urbana e territoriale)

1. Nel rispetto dell'articolo 6, comma 1 lettera g) dello Statuto, la Regione promuove tutte le iniziative necessarie alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale.
2. Per sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale si intendono tutte quelle azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa.
3. Per la finalità di cui al comma 2, la Regione, cooperando con lo Stato, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici o privati a ciò preposti, sostiene gli interventi diretti a:
 - a) diffondere la cultura della legalità;
 - b) prevenire e rimuovere le fonti di disagio sociale;
 - c) rafforzare l'azione coordinata della polizia locale in ambito distrettuale e d'area.
4. La Regione, ai fini dell'istituzione e del rafforzamento del sistema integrato di sicurezza urbana favorisce, nei limiti delle proprie competenze, l'integrazione delle politiche in materia di sicurezza, in particolare nei seguenti ambiti tematici:
 - a) sistemi informativi e tecnologici per la sicurezza;
 - b) pronto intervento, protezione civile e tutela ambientale
 - c) riqualificazione urbana e territoriale con recupero della relativa vivibilità;
 - d) rapporti con gli enti locali;
 - e) attività di raccolta ed elaborazione dati, ricerca e comunicazione;
 - f) formazione ed educazione alla legalità;
 - g) prevenzione dei fenomeni di criminalità e insicurezza sul territorio regionale.

Articolo 17

(Accordi per la gestione integrata della sicurezza)

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, della Costituzione la Regione promuove, mediante accordi con lo Stato e con gli enti locali, una gestione integrata della sicurezza urbana e territoriale al fine di favorire una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale.
2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
 - a) la condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni;
 - b) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano diffuso;
 - c) le attività di formazione congiunta rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali;
 - d) la razionalizzazione e il potenziamento dei presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale.
3. Gli enti locali costituenti i distretti possono promuovere accordi specifici per la gestione delle attività rilevanti per la sicurezza urbana e territoriale, anche in ambito sovra distrettuale, con possibilità di avvalersi dei COD e dei COA di cui all'articolo 8.

Articolo 18

(Sostegno agli interventi di rilievo regionale)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di interventi e progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento del sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale in attuazione alla presente legge. Sono favoriti la costituzione dei distretti di polizia locale, il funzionamento dei relativi corpi di polizia locale distrettuale e l'attivazione e potenziamento dei COD e dei COA.
2. Gli enti locali possono realizzare interventi e progetti ai sensi del comma 1, anche coinvolgendo altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione. La Regione contribuisce esclusivamente a favore degli enti locali operanti nel quadro dei distretti e dei corpi di polizia locale distrettuale.
3. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 15, determina i criteri per l'accesso ai contributi resi disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 a favore dei soggetti pubblici o privati. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono erogate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore.

Articolo 19

(Attività di ricerca e comunicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, la Giunta regionale raccoglie i dati e le informazioni e svolge attività di ricerca e di comunicazione sulle tematiche attinenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale e la sicurezza urbana integrata.
2. La Giunta regionale può concordare, con gli enti locali interessati e con le autorità competenti, modalità telematiche di acquisizione dei dati di cui al comma 1 aggregati in ambito distrettuale. Per tali finalità può avvalersi dei COD e dei COA di cui all'articolo 8.
3. La Giunta regionale detta le modalità per la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo, per esclusive finalità di monitoraggio e di indagine statistica a supporto delle politiche regionali in materia, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". A tal fine, la Giunta regionale può istituire un osservatorio dedicato.

CAPO II
SICUREZZA SUSSIDIARIA

Articolo 20

(Volontari per la sicurezza urbana)

1. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla creazione del sistema integrato di sicurezza urbana, e per migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove e sostiene l'impiego del volontariato e delle associazioni non lucrative, ivi comprese le associazioni combattentistiche, d'arma e delle Forze dell'ordine, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia, per progetti o iniziative attivate e gestite dagli enti locali o direttamente dalle associazioni stesse.

2. In particolare, le associazioni di volontariato, o i singoli volontari, assicurano una presenza attiva sul territorio finalizzata a:

- a) coinvolgere la cittadinanza e fornire assistenza in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi;
- b) fornire supporto alla polizia locale per tutte quelle attività per le quali non sia richiesto l'esercizio di pubbliche funzioni o l'impiego esclusivo degli operatori di polizia locale.

3. Le associazioni di volontariato devono essere iscritte nel registro regionale del volontariato o nel registro regionale delle persone giuridiche private e, nel caso delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, devono essere formalmente riconosciute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto".

4. L'impiego delle associazioni di volontariato e delle altre associazioni non lucrative è subordinato alla stipula di apposita convenzione con l'ente locale e alla espressa regolamentazione del servizio.

I volontari possono essere impiegati a condizione che:

- a) il servizio di supporto alla polizia locale sia fornito a titolo occasionale e non professionale, con esclusione assoluta dell'uso di armi e uniformi o distintivi riconducibili o analoghi a quelli della polizia locale, salvo l'uso di pettorine o tessere di riconoscimento fornite dagli stessi enti locali preposti all'iniziativa;
- b) operino sulla base delle disposizioni ed in maniera subordinata al comandante distrettuale o di distaccamento o ad altro operatore di polizia locale da esso individuato, secondo le modalità definite dal regolamento di polizia locale di cui all'articolo 11;
- c) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
- d) siano adeguatamente formati e assicurati.

5. La Giunta regionale sostiene le iniziative di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 18, comma 3.

Articolo 21

(Istituti di vigilanza privata)

1. Gli enti locali possono avvalersi degli istituti di vigilanza privata, nei limiti fissati dalle leggi dello Stato, per l'espletamento di compiti di affiancamento e a supporto del corpo di polizia locale distrettuale, purché:
- a) svolgano funzioni temporanee ed occasionali di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad allertare tempestivamente gli organi di polizia locale o nazionale per i necessari interventi;
 - b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante distrettuale o di distaccamento o ad altro operatore di polizia locale da esso individuato, secondo le modalità definite dal regolamento di polizia locale di cui all'articolo 11;
 - c) operino secondo le modalità indicate da uno specifico disciplinare di servizio, predisposto sulla base di indirizzi concordati, in seno alla Consulta regionale di cui all'articolo 15, con le rappresentanze degli istituti di vigilanza.

Articolo 22

(Servizi per conto di terzi)

1. Gli enti locali possono prevedere l'utilizzo straordinario ed occasionale di personale e mezzi della polizia locale, per attività o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici.
2. I servizi e le prestazioni di cui al comma 1 possono essere forniti previa regolamentazione del servizio e con tariffe prefissate dall'ente locale, sulla base alle direttive e nei limiti dettati dalla Giunta regionale.

CAPO III
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23
(Sanzioni)

1. Gli enti locali ricompresi nel distretto sono esclusi dai finanziamenti regionali destinati alla polizia locale e alle politiche per la sicurezza urbana e territoriale, nei seguenti casi.

- a) persistente inerzia o inadempimento del comandante di distretto nella raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) mancata costituzione o adesione al distretto entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi degli articoli 5, commi 3 e 4, 6 e 7 comma 3;
- c) mancato adeguamento alla disciplina e alle direttive dettate dalla Giunta regionale in tema di distintivi e di uniformi della polizia locale ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 6.

2. Nei casi indicati alle lettere b) e c) del comma 1, il distretto è escluso dai lavori della Consulta regionale di cui all'articolo 15.

Articolo 24
(Valutazione di impatto)

1. L'Osservatorio regionale sulla spesa istituito presso la competente Commissione consiliare esercita, con cadenza quinquennale, il controllo sull'attuazione della presente legge ed effettua una valutazione sui risultati ottenuti, con particolare riferimento alla costituzione dei distretti di polizia locale.
2. La competente Commissione consiliare comunica i risultati ottenuti al Consiglio e alla Giunta regionale.

Articolo 25

(Norme transitorie e finali)

1. Nelle more dell'individuazione dell'ambito territoriale distrettuale ottimale e omogeneo per area geografica di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, e fatte salve le esperienze associative già consolidate ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 8 agosto 2008, n. 2350 "Approvazione definitiva del 'Piano di zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale' - attuazione della D.G.R.V. n. 73 del 22.01.2008." e successive modifiche, gli ambiti territoriali distrettuali sono individuati sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente in ciascun distretto non inferiore a 20.000 abitanti sulla base di dati ISTAT, con la sola eccezione dei comuni capoluogo di provincia o della città metropolitana, che possono costituire distretti autonomi;
- b) omogeneità territoriale degli ambiti distrettuali, intesa come contiguità territoriale dei comuni che fanno parte del distretto;
- c) delimitazione territoriale del distretto nell'ambito d'area di riferimento, salva la possibilità di aggregarsi con altri distretti di aree diverse ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
- d) l'ambito distrettuale può ricalcare l'articolazione organizzativa territoriale di altre forze di polizia, favorendo l'interoperabilità tra gli apparati preposti alla tutela della sicurezza.

2. Sino all'adozione del regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 3 e comunque entro il termine da questa fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui alla deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2004, n. 2689 "L.R. n. 41 del 19 dicembre 2003, art.17: 'Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia Locale'. Approvazione provvedimento definitivo" e alla deliberazione di Giunta regionale 11 aprile 2006, n. 1054 "L.R. n. 41 del 19 dicembre 2003, art.17: 'Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia Locale'. Conclusione procedure parziale revisione avviate con D.G.R. n.2350 del 9 agosto 2005. Approvazione provvedimento definitivo." così come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2012, n. 349.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta una deliberazione per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

Articolo 26
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
- a) la legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 “Norme in materia di polizia locale”;
 - b) articolo 150 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
 - c) la legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”;
 - d) l’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”;
 - e) l’articolo 6, comma 3, della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e di bevande”;
 - f) la legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 “Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine”;
 - g) l’articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
2. Dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui all’articolo 12, comma 3 è abrogato l’articolo 17 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 “Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della polizia locale”.

Articolo 27
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte mediante prelevamento dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 3, del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 e contestuale incremento per competenza dell'upb U0015 "Prevenzione e lotta alla criminalità".
2. Agli oneri di natura d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte mediante prelevamento dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 3, del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 e contestuale incremento per competenza dell'upb U0016 "Interventi strutturali per la sicurezza".